



COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Seduta in data : 29/11/2013 Atto n. 32

OGGETTO: Esame ed approvazione convenzione per l'espletamento in forma unitaria delle procedure di gara ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione della fornitura di gas e per la fornitura di energia elettrica nei territori dei comuni di Annone di Brianza, Bosisio Parini, Castello Brianza, Cesana Brianza, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Nibionno, Rogeno, Sirone

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di NOVEMBRE, alle ore 19.05, nella sala delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

Fatto l'appello, risultano:

| | | | |
|------------------------|---|------------------------|---|
| BONACINA UMBERTO PRIMO | S | FRIGERIO CARMEN | S |
| ANZANI BRUNO | S | PANZERI SABINA | S |
| CAZZANIGA ANNA | S | CATTANEO LIVIO | S |
| POZZI CRISTIAN | S | LIMONTA GIANNI LUCA | S |
| VIGANO' EUGENIO | S | ASTOLI FRANCESCO | N |
| COLOMBO ANASTASIO | S | BRAMBILLA FEDERICA | S |
| SOLA GIUSEPPINA | S | VIGANO' LINDA | S |
| RATTI GAETANO | S | PANZUTI BISANTI ENRICO | S |
| COLOMBO LUIGINO | S | | |

S = Presenti n. 16 N = Assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Non partecipa l'assessore esterno

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.11.2013

Oggetto: Esame ed approvazione convenzione per l'espletamento in forma unitaria delle procedure di gara ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione della fornitura di gas e per la fornitura di energia elettrica nei territori dei comuni di Annone di Brianza, Bosisio Parini, Castello Brianza, Cesana Brianza, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Nibionno, Rogeno, Sirone

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare Affari Generali e Istituzionali - Economico-Finanziari, espresso nella seduta del 27.11.2013;

Udito il Sindaco, il quale relaziona in merito alla cooperazione dei comuni indicati, che intendono espletare una gara per la fornitura di gas e di elettricità a condizioni più vantaggiose; il bando è stato predisposto con l'ausilio dei dipendenti dei comuni suddetti;

CON VOTI favorevoli unanimi , espressi con le forme e le modalità di legge

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente provvedimento;

2. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Registro proposte al Consiglio Comunale del 29.11.2013

OGGETTO: Esame ed approvazione convenzione per l'espletamento in forma unitaria delle procedure di gara ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione della fornitura di gas e per la fornitura di energia elettrica nei territori dei comuni di Annone di Brianza, Bosisio Parini, Castello Brianza, Cesana Brianza, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Nibionno, Rogeno, Sirone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che per ragioni di opportunità e di convenienza economica i Comuni citati intendono esperire in modo unitario e coordinato le gare per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas e che, a tal fine, hanno predisposto la presente convenzione;
- che si rende necessario avviare il procedimento di gara ad evidenza pubblica per:
 1. l'individuazione del soggetto a cui affidare la fornitura di gas per le aree territoriali dei Comuni di cui all'oggetto per un periodo pari a n. 3 anni;
 2. l'individuazione del soggetto a cui affidare la fornitura di energia elettrica per le aree territoriali dei Comuni di cui all'oggetto per un periodo pari a n. 3 anni;
- che l'espletamento della gara in forma associata consentirà di ottenere notevoli vantaggi economici attraverso la razionalizzazione e l'uniformità delle prestazioni e delle procedure, nonché di individuare un unico gestore per le forniture di tutti i Comuni sopra citati, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 1 commi 1 e 7 del Decreto Legge 6 Luglio 2012 n. 95 (convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135). La norma pone l'obbligo a carico di tutte le amministrazioni pubbliche, per alcune categorie merceologiche, tra cui l'energia elettrica e il gas, l'adesione alle convenzioni messe a disposizione da Consip o da altre centrali di committenza regionali, fatta salva la possibilità di effettuare affidamenti anche con procedure ad evidenza pubblica purché siano previsti corrispettivi inferiori a quelli individuati nelle convenzioni attive in Consip o in altre centrali di committenza regionali;
- che l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni, nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i reciproci obblighi e garanzie;
- riscontrato che occorre provvedere all'approvazione dello schema di convenzione, allegato alla presente, da parte di ogni singolo ente, composto di n. 8 articoli, in conformità a quanto disciplinato dall'articolo 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Visto l'art. 42 comma 2 c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto l'art. 1 commi 1 e 7 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012.

DELIBERA

- 1) di ribadire ed approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto, composto di n. 8 articoli, così come presentato dal Sindaco in accordo con il Responsabile del settore Istituzionale e Culturale;
- 3) di demandare ai Responsabili di settore, ciascuno per le proprie competenze, gli atti successivi e conseguenti all'approvazione della Convenzione;
- 4) di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ex art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
dott. Umberto Bonacina

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000

PER L'ESPLETAMENTO IN FORMA UNITARIA DELLE PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS E PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI TERRITORI DEI COMUNI DI ANNONE DI BRIANZA, BOSISIO PARINI, CASTELLO BRIANZA, CESANA BRIANZA, COLLE BRIANZA, COSTAMASNAGA, DOLZAGO, ELLO, NIBIONNO, OGGIONO, ROGENO, SIRONE

L'anno duemilatredici, il giorno _____ del mese di _____

il Comune di _____, in persona del Sindaco _____, con sede in _____, Via _____, codice fiscale e partita IVA _____;

il Comune di _____, in persona del Sindaco _____, con sede in _____, Via _____, codice fiscale e partita IVA _____;

il Comune di _____, in persona del Sindaco _____, con sede in _____, Via _____, codice fiscale e partita IVA _____;

il Comune di _____, in persona del Sindaco _____, con sede in _____, Via _____, codice fiscale e partita IVA _____;

il Comune di _____, in persona del Sindaco _____, con sede in _____, Via _____, codice fiscale e partita IVA _____;

.....

PREMESSO

che per ragioni di opportunità e di convenienza economica i Comuni citati intendono esperire in modo unitario e coordinato le gare per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas e che, a tal fine, hanno predisposto la presente convenzione;

che si rende necessario avviare il procedimento di gara ad evidenza pubblica per:

1. l'individuazione del soggetto a cui affidare la fornitura di gas per le aree territoriali dei Comuni di cui all'oggetto per un periodo pari a n. 3 anni;
2. l'individuazione del soggetto a cui affidare la fornitura di energia elettrica per le aree territoriali dei Comuni di cui all'oggetto per un periodo pari a n. 3 anni;

che l'espletamento della gara in forma associata consentirà di ottenere vantaggi economici, attraverso la razionalizzazione e l'uniformità delle prestazioni e delle procedure, nonché di individuare un unico affidatario delle forniture per tutti i Comuni sopra citati, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 1 commi 1 e 7 del Decreto Legge 6 Luglio 2012 n. 95 (convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135). La norma pone l'obbligo a carico di tutte le amministrazioni pubbliche, per alcune categorie merceologiche, tra cui l'approvvigionamento di energia elettrica e di gas, l'adesione alle convenzioni messe a disposizione da Consip o di altre centrali di committenza regionali, fatta salva la possibilità di effettuare affidamenti anche con procedure ad evidenza pubblica purché siano previsti corrispettivi inferiori a quelli individuati nelle convenzioni attive in Consip o in altre centrali di committenza

regionali;

che l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni, nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i reciproci obblighi e garanzie;

che lo schema della presente convenzione è stato approvato con le delibere consiliari di seguito indicate, delibere tutte rese immediatamente eseguibili:

Consiglio Comunale di _____: delibera n. ___ del _____

Consiglio Comunale di _____: delibera n. ___ del _____

Consiglio Comunale di _____: delibera n. ___ del _____

Consiglio Comunale di _____: delibera n. ___ del _____

Consiglio Comunale di _____: delibera n. ___ del _____

.....

.....

Tutto quanto sopra premesso, parte integrante della presente convenzione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha come finalità l'esercizio in forma unitaria delle procedure di appalto ai fini del conferimento della fornitura di gas e della fornitura di energia elettrica, sino all'aggiudicazione della fornitura ad un unico soggetto su tutti i territori dei Comuni aderenti.

Il Comune di Oggiono assume la veste di ente capofila della presente convenzione ed opera in luogo e per conto dei Comuni aderenti nel rispetto della legge e della presente convenzione con la formula della delega di funzioni.

Il Comune capofila provvede a tutti gli adempimenti necessari per l'espletamento delle gare. La gara unitaria si svolge presso la sede del Comune capofila, il quale svolge la funzione di Stazione Unica Appaltante.

A seguito dell'individuazione della migliore offerta, delle verifiche di legge e dell'aggiudicazione definitiva, il Comune capofila provvede alla stipulazione del contratto di appalto della fornitura con il gestore aggiudicatario in nome e per conto di tutti gli enti aderenti nel quale saranno fissate le condizioni generali e particolari e avrà la durata di anni 3. Resta fermo che ogni singolo ente provvederà alla stipula del singolo contratto di fornitura attuativo, secondo i propri fabbisogni, assumendo contestualmente tutti gli obblighi definiti nel contratto d'appalto sottoscritto dall'ente capofila, nonché la titolarità delle fatture e il relativo pagamento.

Art. 2 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DI GARA

I Comuni aderenti predisporranno e approveranno un unico capitolato d'appalto per ciascuna gara, nel quale, oltre ai termini, modi e condizioni di erogazione delle forniture in oggetto, sarà determinato l'importo complessivo da porre a base di gara. L'aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. 163/2006, rispetto al prezzo unitario Consip.

Art. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

La convenzione esplica i suoi effetti dalla data di sottoscrizione della medesima da parte dei Comuni interessati e cessa i suoi effetti, alla conclusione del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, con conseguente stipula del contratto da parte della stazione appaltante e, comunque, alla conclusione di eventuali contenziosi.

È esclusa ogni facoltà di recesso da parte dei singoli Comuni a decorrere dall'avvio dei procedimenti di gara (adozione della determina a contrarre) da parte del Comune capofila.

Art. 4 - FORME DI COORDINAMENTO E DI CONSULTAZIONE

Viene istituito un Coordinamento tecnico formato da funzionari dei Comuni aderenti alla presente convenzione designati dai rispettivi Sindaci. Tale Coordinamento ha il compito di predisporre il capitolato d'oneri per l'affidamento delle forniture in oggetto, il bando di gara e la relativa modulistica, il disciplinare di gara e tutti gli atti necessari per l'espletamento della procedura.

Art. 5 - RAPPORTI FINANZIARI FRA GLI ENTI CONTRAENTI

Tutte le spese inerenti la gara e quelle per eventuali contenziosi che dovessero sorgere sono suddivise fra i Comuni aderenti in parti uguali.

I rapporti finanziari tra i Comuni convenzionati, in assenza di un fondo generale per la gestione della convenzione stessa, sono determinati a consuntivo; il Comune capofila recupera le spese di gara a carico degli altri Comuni convenzionati; nel determinare l'ammontare complessivo delle spese di gara si tiene conto di ogni spesa connessa e/o conseguente al procedimento attivato. Il costo del personale impiegato si considera compensato tra i vari Enti, in ragione dell'apporto reciproco fornito per l'attuazione della convenzione.

Art. 6 - OBBLIGHI E GARANZIE RECIPROCHE

Ogni Comune aderente alla convenzione prevede nei propri strumenti programmatici gli stanziamenti di spesa necessari, garantendo il conseguente impegno. A tal fine il Comune capofila comunica agli altri Comuni aderenti la previsione generale di spesa.

I Comuni aderenti si impegnano altresì ad adottare ogni provvedimento necessario, concordato nell'ambito del Coordinamento tecnico.

Art. 7 - CONCLUSIONE DELLA CONVENZIONE

Al termine del rapporto convenzionale il Comune capofila consegnerà agli altri Comuni tutte le copie degli atti e documenti amministrativi relativi ai procedimenti

svolti per conto dei Comuni medesimi.

Art. 8 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme del Decreto Legislativo n. 267/2000 e del Codice Civile applicabili, nonché di tutta la normativa vigente in materia.

Il rappresentante del Comune di _____:

Il rappresentante del Comune di _____:

Il rappresentante del Comune di _____:

Il rappresentante del Comune di _____:

Il rappresentante del Comune di _____:

Il rappresentante del Comune di _____:

Il rappresentante del Comune di _____:

Il rappresentante del Comune di _____:

Il rappresentante del Comune di _____:

Il rappresentante del Comune di _____:

Il rappresentante del Comune di _____:

Il rappresentante del Comune di _____:

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO BONACINA UMBERTO PRIMO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il _____
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Costa Masnaga, li 06/12/2013

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO COLTURI ISABELLA

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Costa Masnaga, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
